



**ACCORDO di collaborazione tra la Fondazione Edmund Mach, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai fini del monitoraggio genetico dell'Orso bruno sull'arco alpino**

**TRA**

La Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca e Innovazione, di seguito denominata “FEM”, con sede legale in S. Michele all'Adige (TN), Via Edmund Mach n. 1, Partita IVA 02038410227, rappresentata ai fini del presente Accordo dal dirigente del Centro Ricerca e Innovazione Mario Pezzotti, nato a Rieti (RI) il 14/02/1958, domiciliato per la sua carica presso la sede di S. Michele all'Adige (TN), Via Edmund Mach n. 1;

La Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Foreste, di seguito denominata “PAB”, con sede legale in Bolzano, Via Brennero n. 6, Codice Fiscale 00390090215, rappresentata ai fini del presente Accordo dal direttore di Ripartizione Günther Unterthiner, domiciliato per la sua carica presso la sede di Bolzano, Via Brennero n. 6;

La Provincia Autonoma di Trento - Servizio Faunistico, di seguito denominata “PAT”, con sede legale in Trento, Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale 00337460224, rappresentata ai fini del presente Accordo dal dirigente del Servizio Sergio Tonolli, nato a Rovereto (TN) il 25/03/1975, domiciliato per la sua carica presso la sede di Trento, Piazza Dante n. 15;

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio di biodiversità, di seguito denominata “RAFVG”, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia, Codice Fiscale 80014930327, rappresentata ai fini del presente Accordo dal direttore del Servizio dott. Fabrizio Fattor, nato a Trieste 04/06/1970, domiciliato per la sua carica presso la sede di Udine, via Sabbadini 31;

La Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di seguito denominata “RdV”, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, rappresentata ai fini del presente Accordo dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Pietro Salvadori, domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino n. 110;

La Regione Lombardia - Direzione Territorio e Sistemi Verdi, Struttura natura e biodiversità, di seguito denominata “RL”, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, Codice Fiscale 80050050154, rappresentata ai fini del presente Accordo dal dirigente della Struttura Alessandra Norcini, nata a Varese il 19/12/1970, domiciliato per la sua carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1;

**E**

1



L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede in Roma, Via Vitaliano Brancati 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dall' Ing. Luciano Bonci in qualità di Direttore del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità, domiciliato per la carica presso la sede di ISPRA in via Vitaliano Brancati 48, 00144 Roma;

di seguito congiuntamente definiti le "Parti"

PREMESSO CHE:

1. la FEM, quale Ente di ricerca provinciale istituito dalla PAT con Legge provinciale n. 14/2005, continua a perseguire gli scopi e le attività dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige fondato nel 1874, e del Centro di Ecologia Alpina;
2. la FEM, ente strumentale ex Legge provinciale n. 3/2006, con personalità giuridica di diritto privato, d'interesse pubblico senza fini di lucro, è altresì: a) amministrazione pubblica ai sensi della L. n. 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica"; b) organismo di diritto pubblico e, di conseguenza, stazione appaltante, ai fini dell'applicazione del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 ("Codice dei contratti pubblici"); c) pubblica amministrazione, solo limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, ai fini dell'applicazione della L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); d) ente di diritto privato in controllo pubblico, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal PNA, attuativo della L. n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, limitatamente alle parti in cui tali enti sono previsti esplicitamente come destinatari"); e) ente privato in controllo pubblico, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190");
3. con l'articolo 28 del Decreto Legislativo 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni nel Decreto Legge 06/08/2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA, a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
4. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21/05/2010, n. 123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
5. con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA,



- successivamente modificato ed approvato con le Deliberazioni n. 51/CA del 30/09/2019 e n. 62/CA del 27/01/2020;
6. con la Deliberazione n. 11/CA del 19 aprile 2022 è stata nominato Direttore Generale dell'ISPRA, la dr.ssa Maria Siclari;
  7. con Disposizione n. 981/DG del 16/03/2023, il Direttore Generale dell'ISPRA ha delegato ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa (CRA), quali Centri aventi una propria autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, l'esercizio di funzioni in ordine alla stipula di tutti gli atti di propria pertinenza, quali a titolo esemplificativo accordi, convenzioni e contratti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
  8. con la Legge n. 132 del 28/06/2016 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
  9. l'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, ai sensi della Legge 157/92 (Art. 7, comma 1), collabora con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da questi delegati, alle attività di conservazione e gestione della fauna selvatica;
  10. all'interno della FEM, il Centro Ricerca e Innovazione promuove e realizza attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, finalizzate al miglioramento delle capacità produttive e allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio trentino;
  11. con la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e con la Direttiva 79/409/CEE, ora sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE, si è costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Rete Natura 2000;
  12. l'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8/09/1997, n. 357 che ha recepito la Direttiva 92/43/CEE sopra menzionata, ha introdotto l'obbligo per le Regioni e le Province Autonome di adottare "misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli d'interesse prioritario" sulla base delle linee guida prodotte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) ed il Ministero per le politiche agricole;
  13. l'articolo 13 del DPR n. 357/1997 sopra citato prevede che le Regioni e le Province Autonome presentino al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica una relazione annuale contenente informazioni sulle misure di conservazione adottate, sugli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio;
  14. l'orso bruno (*Ursus arctos*) è riconosciuto dal DPR n. 357/1997 sopra citato come specie di interesse comunitario prioritaria (allegato B);
  15. la tutela dell'orso bruno è oggetto di uno specifico piano d'azione nazionale, denominato "PACOBACE"



(Piano d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno delle Alpi Centro-orientali), approvato con Decreto Direttoriale del 5 novembre 2008 n. 1810 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, a seguito di modifiche e integrazioni, con Decreto Direttoriale del 30 luglio 2015 n. 15137 dello stesso Ministero;

16. il PACOBACE si pone l'obiettivo di mantenere o ricostituire, in coesistenza con l'uomo, una popolazione vitale di orso bruno sulle Alpi italiane, come parte integrante degli ecosistemi e del paesaggio di questa regione. Fra le linee strategiche per la conservazione a lungo termine dell'orso bruno sulle Alpi, il PACOBACE individua i programmi di monitoraggio della popolazione, ossia la valutazione dei cambiamenti temporali e spaziali dei parametri della popolazione e del suo ambiente;
17. considerate le competenze di Regioni e Province Autonome e la necessità che le politiche di conservazione siano applicate a scala di meta popolazione, è risultata evidente la necessità di assicurare l'armonizzazione delle politiche di conservazione dell'orso bruno su scala alpina e quindi il coordinamento degli Enti locali competenti. Per questo motivo, il PACOBACE è stato realizzato, con il coordinamento della PAT e la supervisione scientifica dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), con il diretto coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome dell'arco Alpino centro-orientale: PAB, RAFVG, RdV e RL, che hanno siglato fra loro un Protocollo d'Intesa;
18. da più di un decennio (PAB dal 2005, RAFVG dal 2007, RdV dal 2007 e RL dal 2005), anche in attuazione di quanto previsto dal PACOBACE, le Regioni e le Province Autonome dell'arco Alpino centro-orientale hanno attivato con ISPRA una collaborazione strategica a lungo termine e svolto attività finalizzate al monitoraggio genetico dei grandi carnivori e dell'orso bruno in particolare, sul proprio territorio;
19. la PAT, con Delibera di Giunta Provinciale n. 1988 del 9 agosto 2002, ha adottato i programmi d'azione per la gestione della presenza dell'orso bruno sul territorio provinciale, che individuano le attività per il monitoraggio della distribuzione, dinamica e stato di conservazione della popolazione, nonché le risorse necessarie per la loro attuazione;
20. attualmente la PAT, in collaborazione con la FEM – in particolare, tramite l'Unità di Genomica della Conservazione del Centro Ricerca e Innovazione ("CRI-UGC") – sta conducendo il monitoraggio genetico principalmente non invasivo della popolazione di orso bruno insistente sul proprio territorio, attraverso la raccolta di campioni organici depositi sul terreno e presumibilmente appartenenti alla specie target;
21. l'articolo 7, comma 3, della L. 157/1992 prevede che l'ISPRA abbia il compito di "censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le Università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici



- operati dalle Regioni e dalle Province Autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome”;
22. l'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'ISPRA, approvato dal MATTM (oggi MASE) con proprio decreto del 27/11/2013, annovera fra i compiti istituzionali dell'Ente le attività di ricerca scientifica, sperimentazione, controllo, monitoraggio e valutazione, assistenza tecnica e scientifica nonché informazione, divulgazione, educazione e formazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità marina e terrestre, mentre l'articolo 10, comma 2 c), prevede che ISPRA gestisca “le attività di rilievo nazionale per il monitoraggio e la valutazione dello stato e dell'evoluzione [...] della biodiversità, assicurando in particolare la predisposizione di idonee basi conoscitive e lo sviluppo di metodi e strumenti innovativi di analisi in materia [...] di conservazione delle specie, delle comunità e degli habitat, delle aree protette e delle zone speciali”;
23. come previsto nella L. 157/1992, l'ISPRA ha tra i propri fini istituzionali la salvaguardia delle specie di fauna selvatica omeoterma ed effettua piani di azione e conservazione nei confronti delle specie che rischiano l'estinzione sia a causa della distribuzione del loro habitat naturale, sia a causa dell'ibridazione con animali domestici;
24. le analisi genetiche rivestono un ruolo fondamentale nel progetto di cui ai punti 16-19, sia per le azioni specifiche di monitoraggio, in particolare sulla dispersione degli individui, sia per quel che riguarda la gestione degli orsi confidenti/problematici;
25. il monitoraggio genetico permette di attribuire un campione biologico ad una determinata specie e di caratterizzare in modo univoco gli individui. Le analisi genetiche hanno reso possibile la costituzione di una banca dati genetica di riferimento nazionale per l'orso bruno sull'intero arco alpino;
26. il monitoraggio genetico svolto in coordinamento fra le istituzioni coinvolte nella tutela dell'orso bruno come previsto dal PACOBACE, è una *conditio sine qua non* per stimare la dimensione della popolazione e seguire gli spostamenti dei singoli individui su area vasta, e quindi per valutare nel tempo lo stato di conservazione della popolazione sull'intero areale; tale attività permette di attuare quanto richiesto dal DPR 357/1997 e s.m.i.;
27. l'art. 15 comma 1 della Legge n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che: “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
28. L'Accordo risponde, inoltre, ai requisiti di cui all'art 7, comma 4 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 poiché:
- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti,
  - anche con competenze diverse;
  - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le Parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;



- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nell'eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione “;
29. l'art. 16 bis della Legge Provinciale PAT n. 23/1992, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
30. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano, per gli effetti del succitato art. 7, comma 4 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 di svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione “;
31. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del Decreto Legislativo 2/07/2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
32. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex AVCP ora ANAC), con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
33. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, oggi ANAC, intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)



1. L'Accordo, attraverso la collaborazione tra FEM, PAB, PAT, RAFVG, RdV, RL e ISPRA, ha come scopo il monitoraggio non-invasivo delle dinamiche della popolazione di orso bruno sulle Alpi Centro-orientali per ottenere informazioni utili ad approfondire le conoscenze sullo stato di conservazione, anche a lungo termine, della popolazione al fine di una sua corretta ed efficace gestione.
2. Tale monitoraggio si baserà principalmente sull'utilizzo delle analisi molecolari finalizzate a:
  - l'identificazione del genotipo *multilocus* individuale;
  - l'identificazione di eventuali ricampionamenti di genotipi/individui e dei casi di dispersione all'interno dell'area oggetto del presente accordo;
  - l'identificazione di eventuali nuovi genotipi/individui;
  - l'eventuale ricostruzione dei rapporti di parentela tra gli individui identificati geneticamente;
  - la stima degli indici di variabilità, indispensabile per valutare il livello di inbreeding nella popolazione e monitorarne eventuali scostamenti significativi nel medio-lungo termine.
3. Si realizzerà inoltre la sperimentazione del nuovo database condiviso su piattaforma on-line nel quale confluiranno i dati relativi al campionamento e i risultati ottenuti dalle analisi biomolecolari.

#### ART. 3

(Durata e decorrenza dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima parte firmataria, fatto salvo il diritto anche solo di una Parte di recedere ai sensi dell'art. 12.

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga e/o integrazione concordate in forma scritta tra le Parti, sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività, ferme restando le pattuizioni assunte.

#### ART. 4

(Compiti delle Parti e modalità di svolgimento delle attività)

1. Le parti si impegnano, nell'ambito del presente accordo, a collaborare reciprocamente per il raggiungimento e la realizzazione delle finalità e delle attività di cui all'art. 2, in particolare:

RAFGV, RdV, RL, PAB, in accordo con FEM e ISPRA, si impegnano a:

- A. Raccogliere e conservare i campioni biologici attribuiti a orso bruno secondo i protocolli in uso ed indicati da FEM e ISPRA.
- B. Spedire alla FEM fino ad un massimo di 135 campioni biologici per ogni anno di progetto (suddivisi fra PAB, RAFVG, RdV e RL), fino a un totale massimo di 405 campioni nel triennio, secondo quanto indicato nella Tab. 1 sotto riportata, e secondo le seguenti modalità:
  - a. I campioni, presumibilmente appartenenti alla specie target, corredati di tutte le informazioni utili e necessarie alla stesura della relazione conclusiva, saranno inviati alla FEM non appena gli Enti ne entrano in possesso, in modo tale da evitare accumuli di campioni a fine anno. Si chiede pertanto di suddividere l'invio dei campioni in tranche da concordare con FEM.



- b. L'ultimo invio alla FEM dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno. I campioni inviati dopo tale data saranno analizzati l'anno successivo.
- c. Nel caso si renda necessaria, per motivi gestionali, l'analisi di un numero maggiore di campioni rispetto a quelli previsti, sarà possibile richiedere alla FEM l'analisi di un numero aggiuntivo di campioni, a fronte dello stanziamento di un corrispondente contributo, calcolato proporzionalmente, a copertura delle spese sostenute dalla FEM per effettuare le suddette analisi aggiuntive. In tali casi, la FEM si riserva di comunicare all'Ente richiedente, in base al numero totale di campioni aggiuntivi e alla data del loro arrivo, i tempi necessari per le analisi e per l'ottenimento dei risultati.
- d. I campioni raccolti dovranno essere georeferenziati secondo le modalità previste nella precedente convenzione e saranno inviati in nome e per conto delle Regioni e della PAB all'attenzione della Dott.ssa Chiara Rossi - Unità Genomica della Conservazione FEM (Via Edmund Mach n. 1- 38098 S. Michele all'Adige - Trento) in contenitori individuali con le relative sigle identificative univoche e leggibili, pena l'esclusione dalle analisi.
- e. Ciascun Ente potrà, per un numero massimo di campioni pari al 10% del totale previsto, richiedere l'analisi seguendo la procedura denominata "linea veloce", con risposta nell'arco di 15 giorni lavorativi dal ricevimento del campione da parte della FEM.
- C. **Inviare, tramite posta elettronica** all'indirizzo [chiara.rossi@fmach.it](mailto:chiara.rossi@fmach.it), tutte le informazioni relative ai campioni biologici consegnati (data e circostanze di rinvenimento, località e coordinate geografiche del luogo di raccolta, e quanto altro ritenuto utile al fine delle analisi) utilizzando il template in formato excel che contiene tutti i campi del database condiviso.

Tab. 1.	N. max campioni triennio	N. max campioni in "linea veloce" (triennio)
PAB	75	10
RAFIG+RdV	210	21
RL	120	12
<b>Totale</b>	<b>405</b>	<b>43</b>

2. FEM e ISPRA, in accordo con Regioni e PAB, si impegnano a:

- A. fornire a Regioni e PAB, sulla base dei protocolli di analisi, provette, contenitori, altri materiali e sostanze conservanti utili alla raccolta e alla conservazione dei campioni destinati alle analisi genetiche (FEM).
- B. condurre le analisi genetiche fino ad un massimo di 405 campioni (FEM). I campioni saranno analizzati seguendo l'ordine di arrivo e i risultati delle analisi saranno inviati alle Parti entro tre mesi dalla data di arrivo del campione una volta raggiunto il numero minimo di 48 campioni.
- C. Nel caso di richiesta di "linea veloce" i risultati verranno consegnati entro 15 gg lavorativi





dal ricevimento; qualora si tratti di feci, bisognerà conteggiare ulteriori 72 ore per i tempi necessari all'inattivazione a -80°C di eventuali *Echinococcus granulosus* o *E. multilocularis*.

- D. L'ultimo invio di risultati relativi all'anno di riferimento (pervenuti entro il 15 novembre dell'anno di riferimento) sarà effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- E. Aggiornare i database delle Parti con i risultati ottenuti dalle analisi biomolecolari condotte sui campioni e con la lista dei genotipi individuati (FEM).
- F. Implementare il nuovo database ISPRA su piattaforma on-line condiviso fra le Parti (ISPRA).
- G. Redigere ed inviare una relazione finale a conclusione dei tre anni delle attività e riportante i risultati complessivi ottenuti dalle analisi biomolecolari (FEM e ISPRA).

3. PAT, in accordo con Regioni, PAB, FEM e ISPRA, si impegna a:

- A. Contribuire alla stesura della relazione finale di cui al punto 2.G. attraverso il proprio know-how tecnico e scientifico.
- B. Condividere i dati relativi agli individui presenti nella core area, per identificare eventuali ricampionamenti ed eventi di dispersione.
- C. Contribuire alle finalità del presente accordo, collaborando e partecipando agli eventuali incontri tecnici.

4. Oltre a quanto sopra previsto, le Parti si impegnano, se necessario anche a:

- A. Realizzare riunioni periodiche *on-line* quando necessario per la migliore pianificazione e monitoraggio delle attività oggetto dell'accordo.
- B. Fornire chiarimenti sui campioni, sul database e su qualsiasi altro aspetto necessario a ottimizzare il lavoro delle Parti.
- C. Collaborare congiuntamente alla realizzazione di lavori scientifici e divulgativi, qualora se ne evinca l'opportunità, relativamente ai dati ottenuti durante lo svolgimento delle attività del presente Accordo.
- D. Contribuire alla realizzazione delle attività oggetto dell'accordo mettendo a disposizione il proprio know-how tecnico e scientifico e assicurando la supervisione e lo svolgimento delle azioni da parte del proprio staff esperto sui temi considerati.

#### ART. 5

##### (Costi)

1. La spesa complessiva per l'attuazione del presente Accordo è quantificata previsionalmente in € 27.580,00 (ventisettemilacinquecentottanta/00). Nel presente accordo non sono quantificati né inseriti i costi sostenuti da Regioni e Province Autonome per la raccolta dei campioni sul campo (collaboratori, sopralluoghi, trappole genetiche, ricerca di segni di presenza, ecc.). Le Regioni Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e la PAB si impegnano a contribuire alle spese sostenute da FEM per l'attuazione del presente Accordo con i relativi importi, così ripartiti fra le Parti:



- A. Le Regioni Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e la PAB erogheranno alla FEM Euro 27.580,00 (27.580/00) quale contributo per le spese sostenute nel triennio finalizzate allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo di cui all'art. 4, secondo quanto indicato nella seguente Tabella 2.

<b>Tab. 2 Ripartizione annuale contributo Regioni e Province Autonome Art. 5 punti 1) e 2)</b>	<b>PAB €</b>	<b>RAFVG €</b>	<b>RL €</b>
1° anno	1.700	4.760	2.000
2° anno	1.700	4.760	3.000
3° anno	1.700	4.760	3.200
<b>Totale</b>	<b>5.100</b>	<b>14.280</b>	<b>8.200</b>

- B. ISPRA contribuirà alle attività del presente accordo mettendo a disposizione i software e la piattaforma informatica e con le ore di lavoro del proprio personale.

2. Il contributo erogato da parte della PAB a favore di FEM si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 6

(Collaborazioni e scambio di personale)

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4, nei termini di cui all'art. 5, FEM e ISPRA si impegnano con il proprio personale, se necessario e concordato di comune accordo, a coadiuvare l'altra Parte nello svolgimento dei propri compiti, inclusa l'attività di laboratorio, che potrà essere svolta dal personale afferente a qualsiasi titolo a FEM e/o ISPRA, presso i locali di FEM - CRI-UGC (S. Michele all'Adige - Trento) e/o di ISPRA BIO-CGE (Ozzano dell'Emilia - Bologna), nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 9.

#### ART. 7

(Modalità e termini di pagamento)

1. Le Regioni Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e la PAB erogheranno alla FEM il contributo convenuto, nei termini di cui all'art. 5, con una tranches annuale, per un totale di tre tranches, secondo i rispettivi importi indicati in Tab. 2;

2. L'erogazione delle suddette tranches contributive avverrà entro i trenta giorni successivi alla trasmissione da parte di FEM della relativa richiesta di pagamento corredata della seguente documentazione:

- a) la dichiarazione che attesti che l'attività per la quale il rimborso è erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia;
- b) il resoconto sintetico delle spese sostenute;
- c) una relazione sintetica sull'attività svolta.



## ART. 8

## (Nomina dei Referenti tecnici di Accordo)

- Il Referente tecnico dell'Accordo per la Fondazione Edmund Mach è Chiara Rossi.  
Il Referente tecnico dell'Accordo per la Provincia Autonoma di Bolzano è Martin Stadler.  
Il Referente tecnico dell'Accordo per la Provincia Autonoma di Trento è Claudio Groff.  
Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione Friuli Venezia Giulia è Umberto Fattori.  
Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione del Veneto è Emanuele Pernechele.  
Il Referente tecnico dell'Accordo per la Regione Lombardia è Elisabetta Maria Rossi.  
Il Referente tecnico dell'Accordo per ISPRA è Elena Fabbri.

## ART. 9

## (Obblighi delle Parti in materia di sicurezza sul lavoro)

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
2. Tali previsioni saranno valide anche nel caso in cui l'attività lavorativa sia espletata dal personale di una Parte presso la sede della controparte, incluso il laboratorio.
3. Ciascuna parte fornisce in particolare la formazione generale e specifica e i dispositivi di protezione individuale necessari e adeguati ai rischi connessi con le attività oggetto del presente Accordo per il proprio personale, nonché le informazioni sui rischi specifici dei propri luoghi di lavoro e sulle procedure da attuare in caso di emergenza per il personale ospitato.

## ART. 10

## (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

1. I risultati delle attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo, le relazioni prodotte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà comune delle Parti, che ne potranno disporre pienamente, per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, anche separatamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I campioni e il DNA estratto eventualmente rimanente saranno conservati presso le biobanche di FEM per almeno 5 anni e resteranno a disposizione per eventuali successivi approfondimenti, previo accordo tra tutte le Parti.
3. I risultati prodotti nell'ambito del presente Accordo non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni senza la preventiva comunicazione alle Parti. Le eventuali pubblicazioni dovranno esplicitamente far riferimento al presente Accordo e alle Parti.

## ART. 11



## (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall’European Data Protection Board (EDPB).
2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione all’attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

## ART. 12

## (Recesso)

1. Le Parti possono recedere dal presente Accordo, per mancanza di disponibilità economica, o per il venir meno dell’interesse pubblico, mediante comunicazione scritta a tutte le Parti da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il contributo alle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite e senza oneri aggiuntivi, a titolo compensativo, a carico delle Parti rimanenti.

## ART. 13

## (Spese ed oneri fiscali)

1. Il presente Accordo sconta l’imposta di bollo, a carico di FEM, in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente Accordo è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte richiedente.

## ART. 14

## (Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato: la Fondazione Edmund Mach in S. Michele all’Adige (TN), Via Edmund Mach n. 1, PEC: amministrazione.cri@pec.iasma.it; la Provincia Autonoma di Bolzano in Bolzano, Via Brennero n. 6, PEC: jadfisherei.cacciapesca@pec.prov.bz.it; la Provincia Autonoma di Trento in Trento, Piazza Dante n. 15, PEC: serv.faunistico@pec.provincia.tn.it; la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Udine, Via Sabbadini n. 31, PEC: biodiversita@regione.fvg.it; la Regione del Veneto in Venezia Mestre, Via Torino n. 110, PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it; la Regione Lombardia in Milano, Piazza Città



di Lombardia n. 1, PEC: territorio\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it; l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

ART. 15

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

(Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute all'autorità giudiziaria competente del foro di Trento.

*Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.*

FONDAZIONE EDMUND MACH  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
REGIONE DEL VENETO  
REGIONE LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

Il dirigente del Centro Ricerca e Innovazione (Fondazione Edmund Mach)  
Prof. Mario Pezzotti

Il direttore della ripartizione foreste (Provincia Autonoma di Bolzano)  
Dott. Günther Unterthiner

Il sostituto dirigente del Servizio Faunistico (Provincia Autonoma di Trento)  
Dott. Sergio Tonolli

Il direttore del Servizio biodiversità (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)  
Dott. Fabrizio Fattor



Il direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria  
(Regione del Veneto)

Dott. Pietro Salvadori

Il dirigente della Struttura Natura e Biodiversità (Regione Lombardia)

Ing. Alessandra Norcini

Il Direttore del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della  
biodiversità (ISPRA)

Ing. Luciano Bonci

